Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 184

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 27 luglio 1961

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 184 DEL 27 LUGLIO 1961:

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto delle tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa del nuovo catasto terreni per tutti i Comuni della provincia di Milano.

(3452)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Annullamento di perdita di diritto di decorazione al valor militare

A norma delle disposizioni della legge 24 marzo 1932, n. 453, il provvedimento di notificazione, pubblicato nel Bollettino ufficiale 1954, dispensa n. 5, pag. 308, nella parte riguardante la perdita « de jure » della medaglia d'argento al valor militare disposto nei riguardi di DE GIORGIS Alfredo è annullato e considerato come non avvenuto.

(4206)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 luglio 1961, n. 628.
Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO PRIMO

Amministrazione centrale

Art. 1.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è costituito dalle seguenti Direzioni generali:

1) Direzione generale degli affari generali e del personale;
2) Direzione generale dei rapporti di lavoro;
3) Direzione generale dell'orientamento e dell'addestramento professionale dei lavoratori;
4) Direzione generale del collocamento della manodopera;
5) Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale;
6) Direzione generale della cooperazione.

Art. 2.

Sono organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

a) l'Ispettorato del lavoro;
b) gli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

CAPO SECONDO

Ispettorato del lavoro

Art. 3.

L'Ispettorato del lavoro è costituito da:

a) Ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di regione;
b) Ispettorati provinciali, con sede in ogni capoluogo di provincia, che non sia anche capoluogo di regione;
c) un Ispettorato medico centrale.

La Direzione generale degli affari generali e del personale provvede all'amministrazione, all'organizzazione ed al controllo dell'Ispettorato del lavoro.

Le direttive e le disposizioni specifiche relative alle attribuzioni di istituto dell'Ispettorato del lavoro sono impartite dalle singole Direzioni generali, per le materie di rispettiva competenza. Spetta in ogni caso alla Direzione generale degli affari generali e del personale la disciplina dei mezzi e delle modalità occorrenti per l'attuazione di tali direttive.

Con le norme regolamentari di cui al successivo articolo 19 sarà provveduto alla organizzazione unitaria dei servizi dell'Ispettorato del lavoro, compresi

quelli dell'Ispettorato medico, al fine di assicurare il coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della Direzione generale degli affari generali e del personale.

Gli Ispettorati regionali esercitano azione di coordinamento e di vigilanza sugli Ispettorati provinciali e svolgono direttamente su tutto il territorio della regione i compiti determinati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Inoltre, per la provincia in cui hanno sede, disimpegnano le funzioni proprie degli Ispettorati provinciali, salvo quanto è disposto dal settimo comma del presente articolo.

Gli Ispettorati provinciali, per le provincie che non siano sede di Ispettorati regionali, esercitano le attribuzioni demandate all'Ispettorato del lavoro, ad eccezione di quelle di cui alla prima parte del comma precedente.

Per particolari esigenze di servizio, connesse con la speciale importanza o dimensione della circoscrizione regionale, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può disporre con suo decreto l'istituzione, in taluni capoluoghi di regione, di un Ispettorato regionale e di un Ispettorato provinciale per l'assolvimento dei rispettivi compiti di istituto.

L'Ispettorato medico centrale ha il compito di coordinare e dirigere il lavoro per l'applicazione delle disposizioni igienico-sanitarie, di cui al successivo articolo 4, di proporre istruzioni per l'applicazione di esse e di compiere, se necessario, ispezioni d'intesa con il capo dell'Ispettorato della circoscrizione in cui esse dovranno effettuarsi, di indagare sulle condizioni di igiene e salubrità del lavoro, oltre a quanto altro su tali argomenti può essere affidato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 4.

L'Ispettorato del lavoro ha il compito:

a) di vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale nelle aziende industriali, commerciali, negli uffici, nell'agricoltura, ed in genere ovunque è prestato un lavoro salariato o stipendiato, con le eccezioni stabilite dalle leggi;

b) di vigilare sull'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro;

c) di fornire tutti i chiarimenti che vengano richiesti intorno alle leggi sulla cui applicazione esso deve vigilare;

d) di vigilare sul funzionamento delle attività previdenziali, assistenziali e igienico-sanitarie a favore dei prestatori d'opera compiute dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle province e dai comuni per il personale da essi dipendente;

e) di esercitare le funzioni di tutela e di vigilanza sugli enti dipendenti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) di rilevare, secondo le istruzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le condizioni tecniche ed igieniche delle singole industrie, l'ordinamento e la rimunerazione del lavoro, il numero e le condizioni degli operai, gli scioperi, le loro cause e i loro risultati, il numero, le cause e le conseguenze degli infortuni degli operai, gli effetti delle leggi che più specialmente interessano il lavoro; di raccogliere tutte le notizie e le informazioni sulle condizioni e lo svolgimento della produzione nazionale e delle singole attività produttive; di compiere, in genere, tutte le rilevazioni, indagini ed inchieste, delle quali fosse incaricato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

g) di compiere tutte le funzioni che ad esso vengano demandate da disposizioni legislative o regolamentari, o delegate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

L'azione di consulenza, di cui in particolare alla lettera *c*), sarà esercitata a mezzo di apposita sezione da istituirsi presso ciascun Ispettorato regionale e provinciale.

Le indagini sui processi di lavorazione, che gli industriali vogliono tenere segreti, devono essere limitate solo a quanto si riferisce all'igiene ed alla immunità degli operai, e solo per questa parte possono essere comunicati i relativi risultati. Il personale dell'Ispettorato del lavoro deve conservare il segreto sopra tali processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione, che venisse a sua conoscenza per ragioni di ufficio. La violazione di tale obbligo è punita con la pena stabilita dall'articolo 623 del Codice penale.

Le notizie comunicate all'Ispettorato o da questo richieste o rilevate non possono essere pubblicate nè comunicate a terzi e ad uffici pubblici in modo che se ne possa dedurre l'indicazione delle persone o dei datori di lavoro ai quali si riferiscono, salvo il caso di loro espresso consenso.

L'Ispettorato del lavoro, nell'esercizio della vigilanza e degli altri compiti di cui al presente articolo, può chiedere o rilevare ogni notizia o risultanza esistente presso gli enti pubblici ed i privati che svolgono attività dirette alla protezione sociale dei lavoratori.

Analoga facoltà compete nei confronti delle persone autorizzate, ai termini dell'articolo 4 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, alla tenuta e regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

Coloro che, legalmente richiesti dall'Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete, sono puniti con l'ammenda da lire 6.000 a lire 120 mila.

Art. 5.

Ferme le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, all'Ispettorato del lavoro è affidato il compito di regolare e disciplinare l'attività di assistenza e di vigilanza esercitata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dallo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, tenendo conto sia delle esigenze dei servizi previdenziali, sia di quelle delle aziende, al fine di evitare pluralità di accertamenti, difformità di trattamento ed ingiustificati intralci al normale ritmo dell'attività produttiva.

Gli Istituti di cui al comma precedente devono comunicare all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, di volta in volta, 48 ore prima del loro inizio, gli accertamenti che intendono effettuare; gli accertamenti stessi potranno aver luogo ove nel termine suddetto l'Ispettorato non abbia espresso contrario avviso.

Art. 6.

Alle spese occorrenti per il funzionamento dello Ispettorato del lavoro, comprese quelle derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con i mezzi e con le modalità, di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

Art. 7.

Alla direzione degli Ispettorati regionali e provinciali del lavoro sono preposti impiegati della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, che rivestano, rispettivamente, qualifica non inferiore ad ispettore capo e ad ispettore superiore.

Alla direzione dell'Ispettorato medico centrale è preposto un impiegato della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro munito della laurea in medicina, che rivesta qualifica non inferiore ad ispettore capo.

Art. 8.

Per esigenze di servizio, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione e col consenso dell'interessato, può assegnare al personale amministrativo delle carriere direttiva e di concetto dell'Ispettorato del lavoro la qualifica ispettiva, o viceversa, con il conseguente cambiamento di mansioni.

Le variazioni di cui al precedente comma non comportano mutamenti nella posizione di ruolo.

La qualifica e le mansioni attribuite in applicazione del primo comma, ove le esigenze di servizio lo richiedano, possono essere revocate in ogni momento, sentito il Consiglio d'amministrazione.

Mediante concorsi per esami, possono essere attribuite mansioni ispettive ad impiegati della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, per un numero di posti non superiore a 200.

I concorsi sono indetti per le qualifiche di ufficiali di vigilanza di 4ª classe, di 3ª classe, di 2ª classe e di 1ª classe e ad essi sono ammessi a partecipare, previo parere favorevole del Consiglio d'amministrazione, rispettivamente gli applicati, gli archivisti, i primi archivisti e gli archivisti capi che abbiano conseguito, durante l'ultimo quinquennio di servizio prestato, giudizio complessivo annuale non inferiore a « distinto » e non abbiano superato i 40 anni di età.

L'attribuzione della qualifica e delle mansioni ispettive al personale della carriera esecutiva ai sensi dei precedenti commi non comporta variazioni nella posizione di ruolo.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione, può revocare in ogni momento nell'interesse del servizio, la qualifica e le mansioni ispettive concesse al personale della carriera esecutiva a norma del presente articolo.

Agli impiegati della carriera esecutiva dei ruoli dell'Ispettorato del lavoro che hanno partecipato a concorsi per posti della carriera di concetto di detti ruoli e, non vincitori, sono stati dichiarati idonei fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono attribuite, su richiesta degli interessati, previo parere favorevole del Consiglio d'amministrazione e purchè non abbiano superato i 40 anni di età, le mansioni ispettive con la qualifica di ufficiale di vigilanza di classe corrispondente al coefficiente di stipendio annesso alla qualifica rivestita nella carriera esecutiva.

Gli impiegati che hanno conseguito la qualifica ispettiva ovvero quella amministrativa e le relative mansioni, ai sensi del presente articolo, conservano la qualifica e le mansioni stesse anche nella progressione in carriera.

L'articolo 337 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è abrogato.

Art. 9.

Agli Ispettori del lavoro e agli ufficiali di vigilanza addetti ai servizi ispettivi compete una indennità mensile di vigilanza, non pensionabile, nella misura indicata dalla tabella *E*, allegata alla presente legge.

Nelle posizioni di stato, nelle quali gli assegni non vengono corrisposti agli impiegati o vengono ridotti, l'indennità di vigilanza non viene corrisposta o viene ridotta nella stessa misura.

L'indennità di vigilanza decorre dal 1° febbraio 1961.

Art. 10.

Al personale dell'Ispettorato del lavoro, non compreso nel primo comma dell'articolo 9, nonchè al personale dell'Amministrazione centrale e a quello comunque in servizio presso la stessa, che assolve compiti connessi con l'attività istituzionale dell'Ispettorato del lavoro, compete, con le limitazioni previste dal secondo comma del precedente articolo 9, un premio speciale non pensionabile, nella misura che sarà stabilita per ciascun trimestre con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, tenendo conto anche dei coefficienti di stipendio.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con i mezzi e con le modalità, di cui al precedente articolo 6.

CAPO TERZO

Uffici del lavoro e della massima occupazione

Art. 11.

Gli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono costituiti da:

1) Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di regione;

2) Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di provincia, che non sia anche capoluogo di regione, e proprie sezioni zonali, comunali e frazionali;

3) Uffici speciali istituiti ai termini dell'articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264;

4) Centri di emigrazione, con sede nelle località più idonee alle operazioni di espatrio e di rimpatrio, dei lavoratori e delle loro famiglie, determinate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Per particolari esigenze di servizio connesse con la speciale importanza o dimensione della circoscrizione regionale, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può con suo decreto disporre l'istituzione, in taluni capoluoghi di regione, di un Ufficio regionale e di un Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per l'assolvimento dei rispettivi compiti di istituto.

Le sezioni zonali di cui al punto 2) del primo comma del presente articolo hanno sede nei comuni che presentano maggiori esigenze funzionali ai fini della massima occupazione e sono istituite con decreto del Mini-

stro per il lavoro e la previdenza sociale; le sezioni comunali hanno sede nei rimanenti Comuni; quelle frazionali nelle località indicate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Nei Comuni e località di minore importanza, determinati con propri decreti, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad avvalersi della opera dei « corrispondenti », a norma dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562.

Resta ferma, per quanto concerne i locali occorrenti per i servizi di collocamento alle sezioni previste al primo comma, punto 2), la disposizione di cui all'articolo 28 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

La Direzione generale degli affari generali e del personale provvede all'amministrazione, all'organizzazione ed al controllo degli Uffici di cui al primo comma.

Le direttive e le disposizioni specifiche relative alle attribuzioni di istituto degli Uffici predetti sono impartite dalle singole Direzioni generali, per le materie di rispettiva competenza. Spetta in ogni caso alla Direzione generale degli affari generali e del personale la disciplina dei mezzi e delle modalità occorrenti per la attuazione di tali direttive.

Con le norme regolamentari di cui al successivo articolo 19 sarà provveduto alla organizzazione unitaria dei servizi degli Uffici del lavoro e della massima occupazione al fine di assicurare il coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della Direzione generale degli affari generali e del personale.

Art. 12.

Gli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione svolgono, nell'ambito della circoscrizione regionale, le seguenti funzioni:

a) coordinamento e vigilanza sull'attività degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e dei centri di emigrazione;

b) compiti di indirizzo, propulsione e partecipazione alle iniziative di carattere regionale od interprovinciale dirette a conseguire la massima occupazione;

c) rilevazioni statistiche e compilazione di relazioni sui fenomeni concernenti il campo del lavoro;

d) trattazione di controversie collettive di lavoro interessanti più provincie, o non risolte in sede provinciale;

e) tutti gli altri compiti che sono loro demandati da disposizioni legislative e regolamentari o delegati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Essi inoltre disimpegnano, per la provincia in cui hanno sede, le funzioni proprie degli Uffici provinciali, salvo quanto è disposto dal secondo comma del precedente articolo 11.

Gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione svolgono, nell'ambito della loro circoscrizione, le seguenti funzioni:

a) raccolta dei dati necessari per lo studio della situazione relativa alla disoccupazione locale;

b) collocamento dei lavoratori;

c) reclutamento dei lavoratori che emigrano, assistenza agli stessi e alle loro famiglie, loro avviamento ai centri di emigrazione;

d) conciliazione delle vertenze individuali e collettive di lavoro;

e) compiti di indirizzo, propulsione e partecipazione alle iniziative di carattere provinciale o locale dirette a conseguire la massima occupazione;

f) compiti in materia di orientamento e di addestramento professionale, nonchè in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento, di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni;

g) compiti nel settore della previdenza e assistenza sociale, attribuiti a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 16 maggio 1956, n. 562;

h) compiti in materia di assegnazione degli alloggi costruiti dalla Gestione I.N.A.-Casa, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) tutte le altre funzioni che sono loro demandate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

I centri di emigrazione provvedono alla assistenza in genere dei lavoratori che emigrano o rimpatriano e delle loro famiglie.

Le sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici del lavoro e della massima occupazione espletano, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, il collocamento della manodopera e i servizi di competenza dei predetti Uffici da questi ad esse demandati, nonchè i compiti che nel settore della previdenza e dell'assistenza sociale sono loro affidati ai sensi dello articolo 1, secondo comma, della legge 16 maggio 1956, n. 562.

Art. 13.

Alla direzione degli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione e degli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono preposti impiegati del ruolo della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione che rivestano qualifica non inferiore a direttore capo.

Alla direzione degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e dei centri di emigrazione sono preposti impiegati del ruolo predetto che rivestano qualifica non inferiore a direttore.

Art. 14.

L'articolo 4 della legge 16 maggio 1956, n. 562, è sostituito dal seguente:

« L'assunzione dei collocatori è effettuata con contratto quinquennale, disciplinato sulla base di apposito contratto tipo, che sarà approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di intesa con il Ministro per il tesoro.

I primi sei mesi sono considerati come periodo di prova, durante il quale l'impiegato può essere licenziato a giudizio dell'Amministrazione e senza diritto ad alcun assegno od indennità.

L'assunzione è effettuata per i posti disponibili nella qualifica iniziale di collocatore di 3ª classe, mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

Per l'ammissione al concorso occorre il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti per l'accesso alle carriere esecutive delle Amministrazioni civili dello Stato.

Per i concorsi si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che regolano i concorsi per l'accesso alle carriere esecutive.

I concorsi possono essere effettuati anche limitatamente agli Uffici aventi sede in determinate regioni o province, salva per tutti i cittadini la facoltà di parteciparvi.

Nei concorsi per collocatore di 3ª classe un terzo dei posti è riservato ai corrispondenti in servizio, provvisti dei titoli e dei requisiti di cui al quarto comma del presente articolo ».

Art. 15.

Al personale di cui all'articolo 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562, compete, con le limitazioni previste dal secondo comma del precedente articolo 9, un premio speciale, non pensionabile, nella misura che sarà fissata per ciascun trimestre con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, tenendo conto anche dei coefficienti di stipendio.

Il premio speciale di cui al precedente comma compete anche al personale dell'Amministrazione centrale ed a quello comunque in servizio presso la stessa, che disimpegna attività connessa con i compiti previsti dall'articolo 1 della legge sopra indicata. Tale premio speciale non è cumulabile con l'indennità nè col premio speciale previsti dagli articoli 9 e 10.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo graverà esclusivamente sul contributo, di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 15 della legge 16 maggio 1956, n. 562, e non potrà superare i due terzi dell'importo complessivo del contributo stesso

CAPO QUARTO

Norme generali

Art. 16.

I quadri 17, 35, 55 e 75, relativi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, per la parte in cui sono riprodotti i ruoli organici del personale della Amministrazione centrale; la tabella *A* allegata alla legge 30 luglio 1959, n. 696, relativa al trattamento economico del personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione; la tabella dei ruoli dell'Ispettorato del lavoro, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1956, n. 1563; nonchè le tabelle *D*, *E*, *F*, *G*, allegate alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, sono sostituiti dalle tabelle *A*, *A*-bis, *B* e *C* allegate alla presente legge.

Gli organici previsti nelle tabelle predette avranno attuazione dalle date in ciascuna di esse indicate.

Gli impiegati provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei ruoli aggiunti o posti aggiunti, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Ispettorato del lavoro — sono collocati nelle corrispondenti qualifiche del ruolo ordinario di cui alla tabella *B* annessa alla presente legge, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera.

Art. 17.

Per le assunzioni nella qualifica di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per esami, è richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio o in scienze politiche.

Per le assunzioni nella qualifica di statistico ed attuario, del ruolo predetto, equiparata ad ogni effetto a quella di consigliere di 2ª classe, è richiesto il possesso della laurea in scienze statistiche ed attuariali. Nel caso in cui il candidato sia in possesso della laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche o in scienze matematiche, sarà assunto purchè abbia conseguito anche il diploma di perfezionamento in scienze statistiche ed attuariali.

L'aliquota da riservare alla qualifica di statistico ed attuario non può eccedere il dieci per cento dei posti messi a concorso.

Per le assunzioni nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per esami, è richiesto il possesso della laura in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche.

Per le assunzioni nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per esami, è richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche, o in chimica, o in ingegneria, o in medicina e chirugia, o in scienze agrarie.

Le assunzioni di cui al comma precedente per le quali è richiesta la laurea in chimica, o in ingegneria, o in medicina e chirurgia, sono effettuate ai posti di ispettori di 1ª classe, ai sensi dell'articolo 153, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per le assunzioni di cui ai commi secondo e sesto del presente articolo non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, quarto comma, del citato testo unico.

Per le assunzioni nei ruoli delle carriere del personale di concetto, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per esami, è richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Nei bandi di concorso saranno precisati di volta in volta, in relazione alle esigenze di servizio, gli specifici titoli di studio richiesti.

Per le assunzioni nella carriera del personale di concetto del ruolo dell'Amministrazione centrale possono essere banditi concorsi, per una aliquota non superiore al venti per cento dei posti disponibili, per l'ammissione ai quali sia richiesta, oltre il possesso del titolo di studio di cui al comma precedente, la conoscenza della stenografia ovvero dell'impiego degli impianti meccanografici. I candidati dovranno sostenere, in aggiunta alle altre prove dell'esame di concorso, rispettivamente, una prova scritta di stenografia ovvero una prova teorico-pratica sull'impiego degli impianti meccanografici.

La disposizione di cui all'articolo 173, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente dalla Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non si applica per le assunzioni nei ruoli delle carriere del personale di concetto di cui ai commi precedenti, per le quali sia specificamente richiesto il diploma di perito tecnico industriale ovvero di perito agrario.

Per le assunzioni nei ruoli delle carriere esecutive, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per esami, è richiesto il possesso del diploma di istituto secondario di primo grado.

Per le assunzioni nei ruoli delle carriere del personale ausiliario, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per titoli, è richiesto il compimento degli studi di istruzione obbligatoria. Per gli agenti tecnici è richiesto, inoltre, il possesso della patente di categoria *C* per la condotta di autoveicoli.

Per le assunzioni di cui al presente articolo è inoltre richiesto il possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 18.

I rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti in numero di tre, di cui uno appartenente al ruolo dell'Amministrazione centrale, uno al ruolo dell'Ispettorato del lavoro e uno al ruolo degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Del Consiglio di amministrazione è chiamato a far parte altresì il capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro.

Art. 19.

Con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, previo parere del Consiglio di Stato, saranno emanate le norme regolamentari necessarie a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dei servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

CAPO QUINTO

Norme transitorie e finali

Art. 20.

Per gli impiegati non di ruolo che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino servizio, per legittimo atto di nomina, alle dipendenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i quali, dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora maturato l'anzianità necessaria per il collocamento nei rispettivi ruoli aggiunti, il periodo di servizio prescritto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, è ridotto alla metà.

Il collocamento nei ruoli aggiunti degli impiegati predetti non potrà in ogni caso avere decorrenza anteriore alla scadenza dei sei mesi sopra indicati.

Art. 21.

Nei confronti del personale assunto nell'Ispettorato del lavoro ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842, e quindi inquadrato nella qualifica iniziale della carriera di concetto dell'Ispettorato stesso in applicazione dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, il servizio prestato nell'Ispettorato del lavoro anteriormente all'inquadramento è valutato in ragione di un quinto e per non oltre due anni, ai fini della promozione alla qualifica di ispettore aggiunto di 1ª classe o segretario, di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 22.

Il personale già appartenente all'Associazione nazionale per la prevenzione infortuni, assunto nei corrispondenti ruoli dell'Ispettorato del lavoro ai sensi dell'articolo 15 del regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, in seguito alla soppressione della suddetta Associazione, può ottenere il riscatto per intero, ai soli fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato alle dipendenze dell'Associazione medesima anteriormente all'inquadramento nell'Ispettorato del lavoro.

Il riscatto del predetto servizio, che si intende regolato integralmente dalle norme vigenti, comporta la restituzione da parte degli interessati, nei modi da stabilirsi nei decreti di riscatto, delle somme percepite all'atto dell'inquadramento nell'Ispettorato del lavoro a titolo di liquidazione di quiescenza per il servizio reso alle dipendenze della soppressa Associazione.

Il riscatto del suddetto servizio può essere richiesto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e alle condizioni di cui ai commi precedenti, anche dai dipendenti dell'Ispettorato del lavoro collocati a riposo o comunque cessati dal servizio con diritto al trattamento di quiescenza anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalle loro vedove e altri aventi diritto. La liquidazione del contributo di riscatto è effettuata, nei casi contemplati nel presente comma, avendo riguardo allo stipendio vigente alla data di presentazione della domanda, che corrisponde per grado o qualifica e relativa anzianità a quello che spettava al dipendente all'atto della cessazione dal servizio.

Alle stesse condizioni e secondo le stesse norme stabilite nei commi precedenti, è ammesso il riscatto per intero, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato con rapporto stabile d'impiego quale dirigente unico dei cessati Uffici provinciali di collocamento dal personale inquadrato nei ruoli dell'Ispettorato del lavoro ai sensi degli articoli 1 e 3 del regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842, o assunto a contratto nell'Ispettorato stesso ai sensi dell'articolo 5 del medesimo regio decreto e quindi inquadrato nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, in applicazione dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

Art. 23.

Gli impiegati di cui all'articolo 339 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono collocati nel ruolo ad esaurimento previsto dalla tabella *D* allegata alla presente legge e assegnati alla qualifica corrispondente al coefficiente di stipendio in godimento, conservando a tutti gli effetti l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

Il collocamento nel ruolo predetto è disposto previo parere del Consiglio di amministrazione e decorre, ad ogni effetto, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In corrispondenza alle unità collocate nel ruolo ad esaurimento a norma del primo comma e fino alla loro cessazione dal servizio, devono essere mantenuti vacanti nel ruolo della carriera direttiva, di cui alla annessa tabella *C*, altrettanti posti di qualifica corrispondente a quella rivestita dalle predette unità.

Art. 24.

I posti delle qualifiche iniziali dei singoli ruoli organici dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro, che risultino disponibili dopo che siano stati indetti i concorsi previsti dagli articoli 25 e 26 della presente legge, non potranno essere conferiti mediante pubblico concorso se non per il numero eccedente quello complessivo degli impiegati dei relativi ruoli aggiunti

di cui all'articolo 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e degli impiegati non di ruolo della categoria corrispondente che alla data del decreto con cui si bandisce il concorso non abbiano ancora maturato l'anzianità necessaria per ottenere l'immissione nei ruoli aggiunti.

Gli impiegati dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro, che ne facciano domanda entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, potranno essere inquadrati nei corrispondenti ruoli organici di cui alle annesse tabelle *A* e *B*, in corrispondenza della qualifica rivestita all'atto della domanda, dopo l'ultimo impiegato della qualifica stessa, nell'ordine in cui si trovano collocati nei predetti ruoli aggiunti, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica a tutti gli effetti, salvo quanto disposto dal successivo comma quinto. Gli inquadramenti di cui sopra, che risultino eccedenti il numero dei posti conferibili ai sensi del precedente comma primo, saranno disposti in soprannumero da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze.

Gli impiegati già appartenenti ai ruoli speciali transitori o ai ruoli aggiunti della carriera esecutiva e della carriera del personale ausiliario, i quali siano transitati nei corrispondenti ruoli organici in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni, ovvero a seguito di concorso, potranno conseguire a domanda, da presentarsi entro il termine indicato nel comma precedente, l'inquadramento eventualmente più favorevole cui avrebbero avuto diritto ai sensi del comma anzidetto ove fossero rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o ruoli aggiunti.

Gli impiegati non di ruolo che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in servizio per legittimo atto di nomina presso l'Amministrazione centrale o presso l'Ispettorato del lavoro e che successivamente alla data stessa conseguano l'inquadramento nei predetti ruoli aggiunti, potranno essere inquadrati nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici con le modalità stabilite al secondo comma del presente articolo, decorrendo il termine per la presentazione delle domande dalla data di compimento dell'anzianità utile per il collocamento nei ruoli aggiunti.

Il personale collocato nei ruoli organici della carriera di concetto e della carriera esecutiva ai sensi del secondo comma del presente articolo potrà conseguire la promozione rispettivamente alle qualifiche di ispettore e di archivista o equiparate soltanto per la parte dei posti disponibili nelle qualifiche stesse che risulti eccedente rispetto al numero degli impiegati delle qualifiche inferiori che alla data di entrata in vigore della presente legge già appartengano ai rispettivi ruoli organici dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche per le promozioni alle qualifiche di usciere capo e di agente tecnico capo.

Art. 25.

Mediante concorso interno per esami da indirsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non oltre la metà dei posti disponibili all'epoca del bando di concorso nella qualifica iniziale in ciascuno dei ruoli della carriera esecutiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale può essere conferita agli impiegati delle rispettive carriere ausiliarie, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgano prevalentemente da almeno un quinquennio mansioni proprie della carriera esecutiva.

Art. 26.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno indetti per ciascuno dei ruoli delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie di cui alle annesse tabelle *A*, *B* e *C* concorsi per l'assunzione nelle qualifiche iniziali riservati al personale utilizzato per lo svolgimento dei compiti connessi con la assegnazione degli alloggi I.N.A.-Casa e che presti servizio da data non posteriore al 1° luglio 1961 presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione o presso gli incaricati regionali della gestione I.N.A.-Casa, nonchè al personale adibito da data non posteriore al 1° luglio 1961 all'espletamento dei servizi relativi alla gestione del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

Per i concorsi predetti da indirsi per non oltre la metà dei posti disponibili in ciascun ruolo all'epoca dei bandi di concorso, si osservano le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; il limite di età per l'ammissione ai concorsi medesimi è però elevato ad anni 45.

Il personale di cui al primo comma che non presenti domanda di partecipazione ai concorsi predetti o che non sia in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione agli stessi sarà mantenuto in servizio con il rapporto a contratto quinquennale disciplinato dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, non oltre il 65° anno di età, con l'assegnazione alle qualifiche iniziali delle categorie di cui alla tabella *C* annessa al decreto medesimo. Il relativo provvedimento ministeriale sarà adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per il collocamento nella categoria di concetto, nella categoria d'ordine e in quella subalterna è richiesto, rispettivamente, il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, la licenza elementare.

L'ordine di posizione del personale in ciascuna delle qualifiche iniziali delle categorie a contratto sarà determinato in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 5, quarto e quinto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al concorso per l'assunzione nella qualifica iniziale del ruolo della carriera di concetto del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, di cui all'annessa tabella *C*, da indirsi ai sensi dei precedenti commi, sono ammessi a partecipare anche gli impiegati del ruolo della carriera esecutiva degli Uffici medesimi provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 27.

In sede di prima applicazione della presente legge, i consiglieri di 2ª e 3ª classe del ruolo dell'Amministrazione centrale, vincitori di concorsi riservati a laureati

in matematica finanziaria ed attuariale, o in scienze statistiche ed attuariali, o in scienze matematiche, o in matematica e fisica, conseguono la qualifica di statistico ed attuario (coefficiente 271), di cui all'annessa tabella *A* conservando ad ogni effetto l'anzianità maturata nelle qualifiche di provenienza.

Art. 28.

Nella prima attuazione della presente legge e comunque per non oltre un triennio dalla data di entrata in vigore della legge medesima, i periodi di anzianità per le promozioni per scrutinio, per merito comparativo o per merito assoluto, per le promozioni a scelta, nonchè per le promozioni mediante esami, fissati dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono ridotti di un terzo, nei confronti degli impiegati inquadrati nei ruoli di cui alle annesse tabelle *A*, *B*, *C* e *D*.

Art. 29.

Tutte le norme incompatibili con quelle contenute nella presente legge sono abrogate.

Art. 30.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1961, salvo quanto è previsto dal terzo comma del precedente articolo 9.

Art. 31.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà provveduto, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, alla ripartizione dei fondi iscritti nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il trattamento economico del personale assegnato al Ministero dell'industria e del commercio in base al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265.

Art. 32.

All'onere di lire 650 milioni, derivante dalla prima applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62, si provvederà a carico del capitolo di parte ordinaria relativo al: « Fondo destinato a far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso », iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio, occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO — GONELLA — TAVIANI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

TABELLA *A*

RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	ORGANICO dal 1° luglio 1961	ORGANICO dal 1° luglio 1963
1	2	3	4
	Carriera direttiva		
900	Direttori generali	6	6
670	Ispettori generali	14	17
500	Direttori di divisione	50	60
402	Direttori di sezione	65	80
325	Consiglieri di 1ª classe		
271	Consiglieri di 2ª classe, statistici ed attuari (1)	197	242
229	Consiglieri di 3ª classe		
		332	405
	Carriera di concetto		
500	Ispettori capi e ragionieri capi	4	5
402	Ispettori principali e ragionieri principali	9	12
325	Primi ispettori e primi ragionieri	14	18
271	Ispettori e ragionieri	16	23
229	Ispettori aggiunti e ragionieri aggiunti	18	27
202	Vice ispettori e vice ragionieri		
		61	85
	Carriera esecutiva		
271	Archivisti capi	18	20
229	Primi archivisti	34	38
202	Archivisti	41	46
180	Applicati	133	150
157	Applicati aggiunti		
		226	254
229	Assistente alla vigilanza	1	1
	Carriera del personale ausiliario		
180	Commessi capi	1	1
173	Commessi	11	13
159	Uscieri capi	34	39
151	Uscieri	63	72
142	Inservienti		
		109	125
173	Agenti tecnici capi	1	1
159	Agenti tecnici	9	10
		10	11

(1) L'assunzione alla qualifica di statistico ed attuario si effettua per un'aliquota non superiore al 10 % dei posti messi a concorso.

TABELLA *A-bis*

TABELLA DEGLI STIPENDI ANNUI LORDI DEL PERSONALE DEI GRUPPI *A* E *B* DELL'EX COMMISSARIATO PER LE MIGRAZIONI E LA COLONIZZAZIONE

Coefficiente	Gruppo	Qualifica	Stipendio
Coeff. 229	A	Vice Ispettore	L. 687.000
	B	Vice segretario aggiunto; Vice ragioniere	
Coeff. 271	A	Ispettore aggiunto	L. 813.000
	B	Segretario aggiunto; Ragioniere	
Coeff. 325	A	Ispettore	L. 975.000
	B	Primo segretario aggiunto; Primo ragioniere	
Coeff. 402	A	Primo Ispettore	L. 1.206.000
	B	Segretario principale aggiunto; Ragioniere principale	
Coeff. 500	A	Ispettore principale	L. 1.500.000
	B	Segretario capo; Ragioniere capo	

TABELLA *B*

RUOLO DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	ORGANICO dal 1° luglio 1961	ORGANICO dal 1° luglio 1963
1	2	3	4
	Carriera direttiva		
670	Ispettori generali .	22	30
500	Ispettori capi . .	91	120
402	Ispettori superiori	130	174
325	Ispettori principali e consiglieri di 1ª classe		
271	Ispettori di 1ª classe e consiglieri di 2ª classe	451	556
229	Ispettori di 2ª classe e consiglieri di 3ª classe . . .		
		694	880
	Carriera di concetto		
500	Ispettori capi aggiunti e segretari capi	16	20
402	Ispettori principali aggiunti e segretari principali	45	60
325	Primi ispettori aggiunti e primi segretari	225	288
271	Ispettori aggiunti di 1ª classe e segretari	278	332
229	Ispettori aggiunti di 2ª classe e segretari aggiunti	325	415
202	Ispettori aggiunti di 3ª classe e vice segretari		
		889	1.115
	Carriera esecutiva		
271	Archivisti capi e ufficiali di vigilanza di 1ª classe	105	129
229	Primi archivisti e ufficiali di vigilanza di 2ª classe .	195	240
202	Archivisti e ufficiali di vigilanza di 3ª classe	374	460
180	Applicati e ufficiali di vigilanza di 4ª classe	706	886
157	Applicati aggiunti		
		1.380	1.715

Segue TABELLA *B*

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	ORGANICO dal 1° luglio 1961	ORGANICO dal 1° luglio 1963
1	2	3	4
	Carriera del personale ausiliario		
173	Commessi	11	16
159	Uscieri capi	48	54
151	Uscieri	141	160
142	Inservienti		
		200	230
173	Agenti tecnici capi	17	25
159	Agenti tecnici	85	109
		102	134

TABELLA *C*

RUOLO DEGLI UFFICI DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	ORGANICO dal 1° luglio 1961	ORGANICO dal 1° luglio 1963
1	2	3	4
	Carriera direttiva		
670	Ispettori generali	16	27
500	Direttori capi	82	112
402	Direttori	143	163
325	Consiglieri di 1ª classe .		
271	Consiglieri di 2ª classe .	470	543
229	Consigliere di 3ª classe .		
		711	845
	Carriera di concetto		
500	Segretari capi	10	18
402	Segretari principali	30	56
325	Primi segretari	238	282
271	Segretari	310	322
229	Segretari aggiunti	386	432
202	Vice segretari		
		974	1.110
	Carriera esecutiva		
271	Archivisti capi	98	145
229	Primi archivisti	280	318
202	Archivisti	590	637
180	Applicati	1.126	1.330
157	Applicati aggiunti		
		2.094	2.430
	Carriera del personale ausiliario		
173	Commessi	17	21
159	Uscieri capi	90	100
151	Uscieri	285	300
142	Inservienti		
		392	421
173	Agenti tecnici capi	13	23
159	Agenti tecnici	85	107
		98	130

TABELLA *D*

Ruolo ad esaurimento per gli impiegati degli Uffici del lavoro e della massima occupazione mantenuti nell'esercizio delle funzioni direttive per effetto dell'art. 339 *del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica* 10 *gennaio* 1957, *n.* 3.

CARRIERA DIRETTIVA

Coefficiento di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
1	2	3
670	Ispettori generali	1
500	Direttori capi	7
402	Direttori	5
		13

TABELLA *E*

Carriera	Coefficiente di stipendio	Importo
Direttiva	670	30.000
	500	29.000
	402	28.000
	325	26.000
	271	24.000
	229	21.000
Di concetto	500	22.000
	402	21.000
	325	20.000
	271	18.000
	229	16.000
	202	15.000
Esecutiva	271	12.000
	229	11.500
	202	11.000
	180	10.500
	157	10.000

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 giugno 1961, n. 629.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Francesco di Paola, nel comune di Grottaglie (Taranto).

N. 629. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Taranto in data 1° dicembre 1959, integrato con due dichiarazioni del 12 gennaio 1960, relativo alla erezione della parrocchia di San Francesco di Paola, nel comune di Grottaglie (Taranto).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 108. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 giugno 1961, n. 630.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria d'Itria e di San Giovanni, nel comune di Cefalù (Palermo).

N. 630. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria d'Itria e di San Giovanni, nel comune di Cefalù (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 97. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 giugno 1961, n. 631.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Rita da Cascia Matrona, nel comune di Milano.

N. 631. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 21 ottobre 1959, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Rita da Cascia Matrona, nel comune di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 107. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 giugno 1961, n. 632.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Benedetto Abate, nel comune di San Benedetto Ullano (Cosenza)

N. 632. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Benedetto Abate, nel comune di San Benedetto Ullano (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 101. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 giugno 1961, n. 633.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Curazia autonoma di San Vigilio V. M., nel comune di Amblar (Trento).

N. 633. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 31 dicembre 1960, integrato con altro decreto e dichiarazione del 16 gennaio 1961, col quale è stata elevata in parrocchia la Curazia autonoma di San Vigilio V. M., nel comune di Amblar (Trento).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 102. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1961, n. 634.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea, nella forma « æque principaliter », della parrocchia di Santa Maria della Neve, in località Obra del comune di Vallarsa con la parrocchia di San Floriano in frazione Riva dello stesso Comune.

N. 634. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 20 aprile 1960, integrato con dichiarazione del 24 febbraio 1961, relativo all'unione temporanea nella forma « æque principaliter » della parrocchia di Santa Maria della Neve in località Obra del comune di Vallarsa con la parrocchia di San Floriano in frazione Riva dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 109. — VILLA

AVVISO DI RETTIFICA

Nel dispositivo del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1961, n. 541, riguardante « Determinazione dei confini fra i comuni di Calvi e di San Nazzaro, in provincia di Benevento », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169, in data 11 luglio 1961, pag. 2634, seconda colonna, primo rigo, ove è detto: « I confini fra i comuni di Calvi di San Nazzaro ... », leggasi: « I confini fra i comuni di Calvi e di San Nazzaro ... ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Fisica nucleare » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Torino è vacante la cattedra di « Fisica nucleare » cui la Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4739)

Vacanza delle cattedre di « Istituzioni di fisica teorica » e di « Istituzioni di geometria superiore » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Torino sono vacanti le cattedre di « Istituzioni di fisica teorica » e di « Istituzioni di geometria superiore » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai trasferimenti medesimi dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4740)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Martone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 20 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 331, l'Amministrazione comunale di Martone (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 16.150.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4607)

Autorizzazione al comune di Montefalcone Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 321, l'Amministrazione comunale di Montefalcone Valfortore (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4609)

Autorizzazione al comune di Rossano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministerale in data 6 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 126, l'Amministrazione comunale di Rossano (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 115.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'ar. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4608)

Autorizzazione al comune di Limatola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 322, l'Amministrazione comunale di Limatola (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.150.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4610)

Autorizzazione al comune di Ciminà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 9 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 332, l'Amministrazione comunale di Ciminà (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 11.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'ar. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4625)

Autorizzazione al comune di Casarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 5 aprile 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 327, l'Amministrazione comunale di Casarano (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.285.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4626)

Autorizzazione al comune di Baselice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 320, l'Amministrazione comunale di Baselice (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.830.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4611)

Autorizzazione al comune di Durazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 319, l'Amministrazione comunale di Durazzano (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.450.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4612)

Autorizzazione al comune di Riposto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 163, l'Amministrazione comunale di Riposto (Catania) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 46.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4613)

Autorizzazione al comune di San Bartolomeo in Galdo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 316, l'Amministrazione comunale di San Bartolomeo in Galdo (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.540.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4614)

Autorizzazione al comune di Sassinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 317, l'Amministrazione comunale di Sassinoro (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4615)

Autorizzazione al comune di Solopaca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 318, l'Amministrazione comunale di Solopaca (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4616)

Autorizzazione al comune di Capua ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 323, l'Amministrazione comunale di Capua (Caserta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 82.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4617)

Autorizzazione al comune di Strongoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 326, l'Amministrazione comunale di Strongoli (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.979.769 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4618)

Autorizzazione al comune di Castiglione dei Genovesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 334, l'Amministrazione comunale di Castiglione dei Genovesi (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.457.775 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'ar. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4619)

Autorizzazione al comune di Santomenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 333, l'Amministrazione comunale di Santomenna (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.791.765 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4620)

Autorizzazione al comune di Militello Val di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 27 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 325, l'Amministrazione comunale di Militello Val di Catania (Catania) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 13.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4621)

Autorizzazione al comune di Ucria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 8 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 328, l'Amministrazione comunale di Ucria (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.950.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4622)

Autorizzazione al comune di Gaggi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 8 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 329, l'Amministrazione comunale di Gaggi (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.920.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4623)

Autorizzazione al comune di Barcellona Pozzo di Gotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 5 aprile 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 330, l'Amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 134.850.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4624)

Autorizzazione al comune di Turania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 100, l'Amministrazione comunale di Turania (Rieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.033.167 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4510)

Autorizzazione al comune di Amandola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 3 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 157, l'Amministrazione comunale di Amandola (Ascoli Piceno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4512)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 167

Corso dei cambi del 26 luglio 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,615	620,60	620,55	620,60	620,605	620,60	620,60	620,60
$ Can.	601,60	601,25	601 —	601,25	599 —	601,61	601,125	601,60	601,60	601 —
Fr. Sv.	143,78	143,74	143,77	143,765	143,75	143,78	143,72	143,80	143,78	143,75
Kr. D.	89,55	89,58	89,69	89,65	89,45	89,56	89,695	89,55	89,55	89,55
Kr. N.	86,55	86,60	86,67	86,65	86,55	86,55	86,70	86,55	86,54	86,55
Kr. Sv.	120,30	120,32	120,35	120,37	120.08	120.30	120,36	120,30	120,30	120,25
Fol.	172,71	172,68	172,70	172,685	172,75	172,71	172,69	172,75	172,71	172,70
Fr. B.	12,46	12,46	12,4725	12,465	12,46	12,47	12,4612	12,45	12,47	12,465
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,65	126,67	126,66	126,65	126,66	126,66	126,65	126,66	126,65
Lst.	1728,85	1732,25	1732,50	1732,625	1732,25	1728,82	1733,30	1728,80	1728,85	1732 —
Din. occ.	155,93	155,88	155,92	155,9075	155,86	155,93	155,92	155,95	155,99	155,90
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,065	24,06	23,98	24,06	24,05625	24,05	24,06	24,055
Escudo Port.	21,55	21,55	21,60	21,56	21,60	21,56	21,56	21,55	21,55	21,55

Media dei titoli del 26 luglio 1961

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	88,125
Id. 3,50 % 1902	91,10
Id. 5 % 1935	106,125
Redimibile 3,50 % 1934	97,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,55
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,675
Id. 5 % 1936	101,575
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,325
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,675
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,05
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,325

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 luglio 1961

Valuta	
1 Dollaro USA	620,602
1 Dollaro canadese	601,187
1 Franco svizzero	143,742
1 Corona danese	89,672
1 Corona norvegese	86,675
1 Corona svedese	120,365
1 Fiorino olandese	172,687
1 Franco belga	12,463
1 Franco nuovo (N.F.)	126,66
1 Lira sterlina	1732,962
1 Marco germanico	155,914
1 Scellino austriaco	24,058
1 Escudo Port.	21,56

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a centotrenta posti di uditore giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura in data 8 giugno 1961;

Visti gli articoli 10 e 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e 43 del decreto presidenziale 16 settembre 1958, n. 916;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visti gli articoli 8 e 123, e successivi, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 aprile 1947, n. 974, contenente modifiche all'art. 123 dell'ordinamento giudiziario;

Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, ed il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1949, n. 28, recante modificazioni al regolamento;

Vista la legge 8 ottobre 1955, n. 907, concernente l'abrogazione dell'art. 7 della legge 27 maggio 1951, n. 392, sul biennio della laura prescritto per la partecipazione al concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a centotrenta posti di uditore giudiziario.

Cinque posti sono riservati ai concorrenti che, oltre a conseguire l'idoneità nelle prove di esame obbligatorie, superino anche la prova di esame facoltativa di lingua tedesca.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano di sesso maschile;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) abbia sempre tenuto illibata condotta ed appartenga a famiglia di estimazione morale indiscussa;

d) abbia conseguito la laurea in giurisprudenza in una Università della Repubblica;

e) abbia, alla data del presente bando, compiuto l'età di ventuno anni e non superato quella di trenta, salvo le elevazioni di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a quarantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; a trentanove anni per gli ex combattenti decorati di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare oppure promossi per merito di guerra;

2) di cinque anni per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari nell'Africa orientale, dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni di guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Sono esclusi dal beneficio di cui ai numeri 1) e 2) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati;

3) di nove anni per i capi di famiglia numerosa di almeno sette figli, salvi i maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

4) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevvazione di cui alla lettera *A*) del n. 4) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti;

5) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso non potrà, in ogni caso, superare i quaranta anni, salvo il limite di quarantacinque anni per gli invalidi ed i mutilati di guerra e categorie equiparate.

Si prescinde dal detto limite di età per gli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già sono impiegati civili o operai di ruolo dello Stato. Per gli appartenenti alle forze armate dello Stato si applica la norma ordinaria.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il diritto alle elevazioni del limite di età indicato nel presente articolo deve risultare nei modi di cui al successivo art. 6.

Art. 4.

La domanda di ammissione su carta bollata da L. 200, diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve essere presentata nelle ore di ufficio al procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione risiede l'aspirante entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove risiedono.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza;

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data del bando hanno superato il trentesimo anno di età, il possesso dei titoli per fruire dell'elevazione del limite di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventlali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

6) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'Università presso la quale venne conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi. Coloro che intendano sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca devono indicarlo nella domanda a pena di decadenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda deve esere presentata una fotografia del candidato, su fondo bianco, a mezzo busto, di data recente, che a cura del candidato medesimo dovrà essere applicata su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente Procura della Repubblica. A tergo di tale cartoncino sarà apposta l'autenticazione del notaio, relativa alla fotografia ed alla firma del candidato, nonchè una marca da bollo da L. 200.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali debbono far pervenire, entro il termine di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza nelle nomine.

Art. 6.

La qualifica di mutilato o di invalido, per qualunque causa, deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra.

La qualifica di ex combattente ed il possesso di ogni altro titolo militare, devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare (tassa di bollo da L. 200), nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare, da rilasciarsi ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e successive modificazioni (tassa di bollo da L. 100).

La qualifica di profugo dall'Africa italiana deve essere dimostrata mediante dichiarazione rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ufficio stralcio del soppresso Ministero dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 (bollo da L. 100)

La qualifica di profugo dalle terre di confine, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra deve essere dimostrata, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117, mediante attestazione del prefetto della Provincia in cui risiede il candidato (bollo da L. 100).

La qualifica di orfano di caduto in guerra o di caduto per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare da certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

La qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter*, rilasciato al nome del padre, su carta da bollo da L. 100, dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio.

La qualifica di figlio di invalido o di mutilato di guerra per la lotta di liberazione o di invalido civile per fatti di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato.

La concessione delle medaglie al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra e la qualifica di ferito in combattimento devono essere dimostrate esclusivamente con l'esibizione dei brevetti originali relativi, ovvero di copia notarile di essi.

Gli ex prigionieri ed i civili assimilati ai prigionieri devono dimostrare tale qualifica esibendo i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

La qualifica di reduce dalla deportazione e quella di deportato o internato per motivi di persecuzione razziale devono risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede (bollo da L. 100).

La qualifica di partigiano combattente deve esere dimostrata con la dichiarazione integrativa del competente distretto militare ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, (tassa di bollo da L. 100).

Gli aspiranti che si trovano nelle condizioni prevedute dall'art. 3, n. 5, devono dimostrare di avere riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, mediante esibizione dei relativi provvedimenti.

Lo stato di famiglia deve risultare dal certificato del sindaco (bollo da L. 100).

La qualità di impiegato civile di ruolo dello Stato deve risultare dallo stato di servizio rilasciato dall'Amministarzione competente in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 7. Coloro che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 7, penultimo comma, del presente bando, dovranno esibire però, come è indicato nel predetto stesso comma, anche un certificato dell'Amministrazione da cui dipendono (tassa di bollo da L. 100) comprovante che non sono sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

Il lodevole servizio prestato nelle Amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'Amministrazione da cui il candidato dipende, redatta su carta da bollo da L. 100; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Entro trenta giorni dalla pubblicazione predetta il Consiglio superiore della magistratura, esaminati gli atti e gli eventuali reclami proposti dal Ministro e dagli interessati, approverà o modificherà la graduatoria sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta, che decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione che verrà loro fatta, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101, (carta da bollo da L. 100); il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

b) certificato rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano (carta da bollo da L. 100).

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato.

c) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (carta da bollo da L. 100);

d) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare, o dal medico provinciale, o dal medico condotto, o dall'ufficiale sanitario, nel quale dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa deve essere esattamente specificata nel certificato Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive modificazioni (carta da bollo da L. 100).

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso ;

e) certificato generale del casellario giudiziario (carta da bollo da L. 200);

f) diploma originale di laurea in giurisprudenza ovvero copia notarile di esso. Qualora il candidato non sia in condizioni di produrre il diploma originale o la copia autentica di esso, è data facoltà di presentare un certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso.

I documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Possono esibirsi, in esenzione da tassa di bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia constare la povertà dell'aspirante mediante citazione dell'attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza, del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco, qualora nel Comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti: estratto dell'atto di nascita, certificato medico, certificato di cittadinanza e certificato del casellario giudiziario. Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

Per coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici, connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrr i documenti di cui alle lettere *d*) ed *f*) insieme a copia autentica dello stato di servizio (tassa di bollo da L. 200), com-

provando, con certificato dell'Amministrazione da cui dipendono (tassa di bollo da L. 100), di non essere sottoposti a procedimento penale, o disciplinare, e di aver riportato almeno la qualifica di distinto.

Lo stato di servizio e il certificato dell'Amministrazione devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

Non sono ammessi al concorso:

a) coloro che hanno presentato le domande oltre il termine indicato nell'art. 4 o non in regola col bollo ovvero coloro che non soddisfano alle condizioni previste dall'art. 2 del presente bando;

b) coloro che sono stati dichiarati non idonei in due concorsi per l'ammissione in magistratura; l'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità;

c) coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo il giudizio del Consiglio superiore della magistratura, di moralità e condotta incensurabili ed appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.

Produce inoltre gli stessi effetti della inidoneità l'annullamento di un lavoro da parte della Commissione quando essa abbia accertato che il lavoro stesso sia stato in tutto o in parte copiato da qualche testo o da altro candidato. Sono dichiarati decaduti dal concorso coloro che hanno presentato i documenti oltre il termine indicato nell'art. 7 oppure non in regola col bollo.

Art. 9.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1) diritto civile e romano;
2) diritto penale;
3) diritto amministrativo;

b) in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

1) diritto romano;
2) diritto civile;
3) procedura civile;
4) diritto penale;
5) procedura penale;
6) diritto amministrativo e costituzionale;
7) diritto ecclesiastico. diritto internazionale ed elementi di statistica.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nell'art. 123 e seguenti del vigente ordinamento giudiziario, nell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 19 aprile 1947, n. 974, e nel regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, con le modificazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28.

Art. 10.

Per coloro che intendono avvalersi della riserva dei posti prevista nel secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, la prova di esame facoltativa di lingua tedesca consta di una prova scritta e di una orale ed è diretta ad accertare la piena conoscenza della lingua tedesca da parte del candidato.

La prova scritta è costituita dalla traduzione dall'italiano nel tedesco e dal tedesco nell'italiano di due brani di prosa (uno per ciascuna traduzione) scelti dalla Commissione giudicatrice con le stesse modalità prescritte per le prove obbligatorie. E' consentito l'uso del vocabolario.

Il testo del brano di lingua tedesca è comunicato ai candidati soltanto mediante dettatura.

Le buste contenenti gli elaborati scritti di lingua tedesca non recano il talloncino numerato prescritto dall'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28; sono escluse dalla operazione di raggruppamento prescritta dal sesto comma del predetto art. 2, sono numerate distintamente dalle buste contenenti gli elaborati delle tre prove obbligatorie.

L'esame degli elaborati scritti ha luogo dopo che è stato completato l'esame dei lavori relativi alle prove obbligatorie e prima che siano aperte le buste contenenti il cartoncino con il nome e cognome del candidato.

Sono ammessi alla prova orale facoltativa soltanto i concorrenti dichiarati idonei, sia nella relativa prova scritta, sia nelle prove scritte obbligatorie.

La prova orale è diretta ad accertare oltre che la conoscenza della lingua tedesca, anche la capacità del candidato a conversare senza difficoltà nella lingua medesima.

Essa ha luogo nello stesso giorno in cui il concorrente sostiene le prove orali obbligatorie, purchè abbia in queste ultime conseguita l'idoneità.

Nella valutazione, sia della prova scritta, sia della prova orale, la Commissione delibera sulla idoneità del candidato, senza attribuzione di voto.

Art. 11.

Le prove scritte degli esami obbligatori e di quello facoltativo avranno luogo in Roma nei giorni che saranno determinati con successivo decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi dei punti in ciascuna prova scritta obbligatoria.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano una votazione complessiva non inferiore a 91 punti e non meno di sei decimi in ciascuna prova orale.

Non sono ammesse frazioni di punto.

Art. 12.

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

La dichiarazione di non idoneità nella prova facoltativa di lingua tedesca non pregiudica l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove obbligatorie.

In caso di parità di punti, si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma quarto, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

Art. 13.

Sono nominati uditori giudiziari, i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

I concorrenti dichiarati idonei nella prova facoltativa di lingua tedesca conseguono la nomina nei limiti della quota loro riservata con l'art. 1 del presente decreto, secondo l'ordine in cui essi sono iscritti nella graduatoria di merito del concorso, a norma dell'art. 13 del presente bando, ancorchè nella graduatoria stessa essi siano stati collocati oltre il numero totale dei posti messi a concorso.

I posti non attribuiti nella quota riservata sono conferiti agli altri concorrenti a norma del primo comma del presente articolo.

I posti spettanti a coloro che dichiarino di rinunziare alla nomina, o non si presentino ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quelli compresi nella classificazione dei vincitori.

Roma, addì 6 luglio 1961

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1961
Registro n. 3 Grazia e giustizia, foglio n. 16. — BOVIO

(4659)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso pubblico, per esami e per titoli a settantacinque posti di capo tecnico in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1961, n. 3474, registrato alla Corte dei conti addì 10 aprile 1961, registro n. 43 bilancio Trasporti, foglio n. 165, concernente la ripartizione

dei posti disponibili nell'organico dei dirigenti tecnici, ai sensi dell'art. 82 dello « Stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato »;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale) numero P.2.1.1.245 in data 24 aprile 1961;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a settantacinque posti di capo tecnico in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra candidati muniti del diploma di perito industriale capo tecnico specializzazione meccanici-elettricisti, ramo elettricisti, o perito industriale capo tecnico specializzazione radiotecnici o perito industriale capo tecnico specializzazione costruttori aeronautici o perito industriale capo tecnico specializzazione meccanici-elettricisti, ramo meccanici, o perito industriale capo tecnico specializzazione meccanica fine o di abilitazione tecnico-nautica (macchinisti e costruttori), o di perito industriale navalmeccanico.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo della qualifica e le altre competenze spettanti al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 10 maggio 1961

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1961
Registro n. 43 uff. risc. Ferrovie, foglio n. 270. — PANDOLFO

Avviso programma di concorso

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a settantacinque posti di capo tecnico in prova alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Al concorso non sono ammesse le donne.

1. — *Titolo di studio*

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma — rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata — di perito industriale capo tecnico specializzazione meccanici-elettricisti, ramo elettricisti o perito industriale capo tecnico specializzazione radiotecnici o perito industriale capo tecnico specializzazione costruttori aeronautici o perito industriale capo tecnico specializzazione meccanici-elettricisti, ramo meccanici o perito industriale capo tecnico specializzazione meccanica fine o perito industriale capo tecnico ramo navalmeccanici o di abilitazione tecnico-nautica (Sezioni macchinisti e costruttori).

Non è ammessa equipollenza di titoli.

I candidati muniti di titolo di studio superiore dovranno presentare anche quello richiesto.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 200 e redatta in conformità al modello allegato *B*, dovrà essere trasmessa (a mezzo posta raccomandata) in maniera che pervenga alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale-Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'inoltro della domanda non è consentito alcun tramite, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, e pertanto l'eventuale ritardo nel recapito della medesima non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del proprio capo dell'ufficio e per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

In detta domanda, i candidati dovranno dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio di cui al punto 1;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i titoli che dànno diritto ad elevamento del limite massimo di età per l'ammissione al concorso, elencati al successivo punto 3;

il proprio indirizzo: l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata oppure tardiva segnalazione del cambiamento dell'indirizzo stesso, nè ovviamente per eventuali disguidi postali o telegrafici.

I candidati stessi sono tenuti ad indicare in quale dei due programmi previsti dall'allegato « A » del presente bando (meccanici e affini o elettricisti e affini) intendano sostenere le prove obbligatorie (scritte, grafica, pratica e orale), e ciò a prescindere dalla specializzazione del titolo di studio posseduto.

I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente alla data di scadenza sopra stabilita.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

3. — *Limite di età*

Il candidato deve avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Tale limite di 30 anni di età è elevato:

a) di due anni:

per i coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

b) di un anno:

per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di 5 anni:

per coloro che parteciparono, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico;

per coloro che sono stati addetti ad operazioni di bonifica di campi minati, dragaggio mine e rastrellamento e brillamento di mine e altri ordigni esplosivi diversi dalle mine, semprechè si trovino nelle condizioni volute dalle norme vigenti in materia;

per i profughi dai territori di confine, per i profughi dall'Africa italiana, per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge

20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 78, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

e) ad anni 39:

per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Le elevazioni sopraindicate possono cumularsi fra di loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

f) il limite di età è elevato a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

per i mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ovvero per servizio militare o civile; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane ovvero in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato; infine, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953. (Non sono ammessi a tale beneficio: 1) gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella, allegato « A » del decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e dal 3 al 6 della categoria 10ª; 2) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella, allegato « B » del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa);

per i profughi dai territori ceduti allo Stato Jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste e per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

g) si prescinde dal limite di età nei confronti:

dei dipendenti dello Stato che siano in possesso degli altri requisiti, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio dei dirigenti tecnici delle ferrovie dello Stato;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

4. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso gli aspiranti esclusi dall'elettorato attivo politico e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

La facoltà di esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a norma dell'art. 5 dello stato giuridico del personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

5. — *Diario delle prove di esame, comunicazioni e documenti di identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la sede in cui avranno luogo le prove scritte, data e sede che saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti stessi, comunque, riceveranno tempestivamente, a mezzo posta raccomandata, apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire, *ad esclusione di altri* uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente da una Amministrazione statale;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

6. — *Requisiti fisici - Visita medica*

I candidati devono possedere sana e robusta costituzione, essere scevri da organiche imperfezioni e possedere, inoltre, le attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero:

a) trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del proprio servizio;

b) invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio;

c) essere prematuramente esonerati per inabilità fisica.

I candidati stessi devono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari: statura non inferiore a m. 1,55; acutezza visiva 10/10 in ciascun occhio senza lenti; campo visivo normale; senso cromatico normale alla prova con le tavole pseudoisocromatiche di Ishihara; percezione della voce afona a non meno di m. 8 da ciascun orecchio.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono chiedere di essere ammessi a partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati fisicamente idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti particolari sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti al posto cui aspirano e che non presentano inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel 2° comma del presente punto 6.

La visita medica — alla quale saranno sottoposti soltanto i vincitori del concorso — verrà effettuata a cura dei sanitari dell'Azienda ed è subordinata al pagamento di una tassa di L. 105 da effettuarsi mediante versamento sul c/c postale n. 1/30795 intestato alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria - tassa per visita medica.

La ricevuta di tale versamento dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario insieme con la credenziale che sarà inviata agli interessati.

Al pagamento della tassa suddetta non sono tenuti i candidati in servizio di ruolo nelle ferrovie dello Stato.

I concorrenti, con la firma che debbono apporre al termine della visita in calce al certificato sanitario - Mod. San. 6 - si intendono edotti dell'esito della visita medica; quelli dichiarati inidonei possono chiedere — entro i successivi dieci giorni — una visita medica di revisione. A tal fine, gli interessati debbono far pervenire alla Direzione generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, domanda su carta bollata da L. 200 corredata di un certificato medico.

La visita stessa, qualora accordata, sarà praticata a Roma presso il Servizio sanitario delle ferrovie dello Stato.

Coloro che saranno dichiarati inidonei decadranno dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita medica che a quella eventuale di revisione, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al precedente punto 5.

I candidati che, *nel loro interesse*, intendano accertarsi se sono in possesso dei requisiti fisici prescritti possono chiedere, prima degli esami, di essere sottoposti ad una visita medica preventiva da praticarsi presso gli Ispettorati sanitari delle ferrovie dello Stato. A tal fine debbono presentare domanda a questa Direzione generale - Servizio personale - Ufficio concorsi - allegando la ricevuta del versamento di L. 105 effettuata sul c/c postale di cui sopra.

Si sottolinea che le risultanze di tale visita medica non sono impegnative per l'Azienda in quanto i vincitori del con-

corso stesso saranno sottoposti, prima dell'assunzione, a nuovo accertamento sanitario; peraltro essi verranno esentati dal pagamento della citata tassa.

7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la Commissione esaminatrice e i membri aggregati per l'espletamento delle prove facoltative seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716.

I provvedimenti di nomina della Commissione e dei membri aggregati verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso verrà definitivamente sostituito con altro membro.

8. — *Prove di esame*

Gli esami obbligatori saranno scritti, grafici, pratici e orali come dai programmi di cui l'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere, alla quale saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alla prova orale, sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario un brano redatto in lingua italiana e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta ottenendo almeno la metà dei punti attribuiti ad ogni singolo esame.

Per ciascuna prova obbligatoria la Commissione disporrà dei seguenti punti:

componimento	punti 10
problema	» 10
prova grafica	» 10
prova pratica	» 10
esame orale	» 10

Saranno ammessi alla prova pratica i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e grafica e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che nella prova pratica avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Ai concorrenti riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente di punti 0,50 per l'esame scritto e 0,50 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere (francese, inglese, tedesco).

9. — *Titoli di merito, preferenze, riserva posti e graduatoria*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito (culturali e professionali) nonchè quelli di preferenza fra candidati classificati a pari merito, e quelli che danno luogo a riserva di posti.

Per i titoli di merito, la Commissione disporrà complessivamente di 5 punti così suddivisi:

A) 3 punti per la valutazione del titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso, da assegnare moltiplicando per il coefficiente 0,0075 tutti i centesimi di punto risultanti nella media finale dei voti del titolo stesso, a partire dal 6,01 e sino al 10.

Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio suindicato non deve tenersi conto delle materie di religione, educazione fisica, cultura militare, condotta, canto; dovranno invece considerarsi utili le votazioni riportate per l'igiene e per la musica, anche se quest'ultima voce sia eventualmente abbinata al canto corale;

B) 2 punti al massimo per la valutazione degli altri titoli culturali e professionali con i seguenti criteri:

a) punti 0,30 per il diploma di laurea;

b) punti 0,10 per ogni altro diploma di istituto di istruzione di 2° grado;

c) punti 0,15 per ogni semestre di non demeritevole servizio prestato alle dipendenze delle ferrovie dello Stato;

d) punti 0,25 per corsi di specializzazione professionali frequentati, secondo la natura, l'importanza, la durata e il risultato conseguito negli eventuali esami;

e) punti 0,15 per pubblicazioni interessanti studi di carattere tecnico;

f) punti 0,20 per ogni idoneità conseguita in pubblici concorsi ferroviari o di altra Amministrazione statale per qualifica corrispondente o superiore a quella di Capotecnico;

g) punti 0,30 per ogni semestre di non demeritevole servizio prestato alle dipendenze di Enti pubblici o di importanti complessi industriali di rinomanza nazionale, in mansioni non inferiori a quelle previste per la qualifica di Capotecnico.

I punteggi di cui sopra sono cumulabili tra loro purchè complessivamente non si superino i previsti 2 punti.

La votazione complessiva ottenuta sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte e grafica, il voto riportato nella prova pratica, il voto riportato nella prova orale, il voto riportato in ciascuna prova facoltativa, nonchè il voto conseguito nella valutazione dei titoli, determinerà la graduatoria di merito.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti, nell'ordine che segue:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare;

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

d) i mutilati ed invalidi per servizio;

e) gli orfani di guerra;

f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;

g) gli orfani di caduti per servizio;

h) i feriti in combattimento;

i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

l) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

m) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

o) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

r) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

1) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

3) dall'età.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestono la qualifica di combattente e categorie assimilate, di orfano di guerra e categorie assimilate.

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, due dei posti messi a concorso sono riservati ai candidati che abbiano superato la prova facoltativa di lingua tedesca, conseguendo in ciascuna prova — scritta e orale — una votazione non inferiore a punti 0,40 su 0,50.

In base al successivo decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, partecipanti al concorso, possono chiedere di sostenere tutte le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca. In tal caso, però, essi dovranno dimostrare di conoscere la lingua italiana mediante un esame su tema scritto ed una conversazione, riportando, in ciascuna prova, un punteggio non inferiore a 0,25 su 0.50.

Detto esame di lingua italiana varrà anche come prova facoltativa ai fini dell'assegnazione del punteggio complementare.

I candidati stessi concorrono alla riserva di cui sopra in base ai decreti del Presidente della Repubblica numeri 1396/51 e 1507/56 citati nel precedente comma.

La graduatoria del concorso verrà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

10. — *Presentazione dei documenti*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Azienda a far pervenire, *nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto*, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio o copia del medesimo, debitamente autenticata o certificato rilasciato dalle competenti autorità scolastiche;

b) certificato penale dell'ufficio del casellario giudiziale;

c) estratto dell'atto di nascita;

d) certificato comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

e) certificato comprovante il godimento dei diritti politici;

f) documento comprovante la posizione del candidato circa l'adempimento degli obblighi militari (estratto dello stato di servizio o estratto del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o, per i militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono).

Qualora per fatto dell'autorità militare, i candidati vengano a trovarsi nell'impossibilità di produrre tempestivamente uno dei documenti militari richiesti, dovranno premurarsi di far pervenire, *nel cennato termine*, una dichiarazione della stessa autorità attestante tale impedimento.

I certificati di cui alle lettere *b*), *d*), ed *e*), del presente punto, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Le certificazioni di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*), possono essere contenute in unico documento.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata, in conformità alle vigenti disposizioni di legge sul bollo; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono invece produrre i documenti stessi in carta libera ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Il personale di ruolo dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è esentato dalla presentazione dei predetti documenti; dovrà tuttavia produrre il titolo di studio qualora non risulti già acquisito agli atti dell'Azienda.

Il personale di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato deve far pervenire, *nel suindicato ripetuto termine perentorio di trenta giorni*, una copia integrale dello stato di servizio ed il titolo di studio ed è esentato dalla presentazione degli altri documenti.

11. — *Assunzione e nomina in prova dei vincitori*

I vincitori del concorso saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore e sono obbligati a compiere — con esito positivo — il prescritto periodo di prova, salva l'eventuale esenzione dal medesimo ai sensi dell'art. 20 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato.

Il personale assunto ha l'obbligo, prima del termine del periodo di prova, di frequentare i corsi di formazione professionale, di sostenere gli esami per l'accertamento della idoneità e di conseguire le abilitazioni prescritte per la qualifica di capotecnico.

Coloro che non conseguiranno la nomina a stabile saranno esonerati dall'impiego, salvo quanto appresso detto per i dipendenti ferroviari.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data della effettiva assunzione in servizio di prova.

Ai dipendenti di ruolo delle ferrovie dello Stato e delle altre Amministrazioni dello Stato, che alla data di decorrenza della nomina in prova abbiano in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per la qualifica ferroviaria conseguita, sarà concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti normali di stipendio e di promozioni.

I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dovranno optare per la nuova posizione di capo tecnico in prova. Gli eventuali diritti acquisiti nella precedente posizione saranno loro riconosciuti ai sensi delle norme in vigore; peraltro, qualora compiano il periodo di prova con esito negativo, verranno restituiti, a tutti gli effetti, nella qualifica di provenienza.

I vincitori del concorso che senza motivo ritenuto giustificato non assumessero servizio nella località loro assegnata e nel termine stabilito dall'Azienda, decadono dal diritto all'impiego.

Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il Direttore generale ha facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 10 (ultimo comma) dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, ad altrettante nomine, secondo l'ordine di graduatoria.

Roma, addì 10 maggio 1961

ALLEGATO

Programma di esame per i periti meccanici (compresa la specializzazione in meccanica fine), per i periti costruttori aeronautici e per coloro che sono in possesso della abilitazione tecnico-nautica (macchinisti e costruttori) e per i periti navalmeccanici.

CULTURA GENERALE PROFESSIONALE RICHIESTA PER I CANDIDATI MUNITI DI QUALSIASI TIPO DI DIPLOMA PREVISTO DAL PRESENTE BANDO.

1. *Matematica*:

Operazioni sui numeri relativi e sulle frazioni algebriche. Operazioni sulle potenze e radici - Numeri complessi - Rapporti e proporzioni.

Operazioni algebriche sui monomi e polinomi. Calcolo e semplificazione delle espressioni algebriche - Uguaglianze - Equazioni biquadratiche e reciproche - Sistemi di 1° grado - Speciali sistemi di 2° grado - Logaritmi - Proprietà e operazioni eseguibili con logaritmi Uso delle tabelle - Progressioni aritmetiche e geometriche - Calcolo delle medie.

Trigonometria piana - Funzioni trigonometriche - Trasformazioni di espressioni trigonometriche - Impiego delle formule principali per la risoluzione di problemi sui triangoli.

Geometria piana e solida - Angoli e diedri - Figure piane Definizioni. Costruzione. Calcoli inerenti alle figure piane regolari e irregolari - Uguglianza ed equivalenza di figure - Similitudine.

Solidi. Definizioni. Proprietà varie - Formule per le aree e volumi - Sezioni dei solidi - Proprietà delle sezioni coniche - Costruzione di figure piane con la riga e compasso.

Fondamenti di geometria analitica - Funzioni e loro rappresentazione grafica - Fondamenti di analisi algebrica - Concetto di derivata e di integrale.

Rappresentazione di figure piane e di solidi con metodi delle proiezioni - Metodi delle proiezioni ortogonali - Cenni di prospettiva - Esecuzione di problemi alla lavagna.

2. *Fisica generale*:

Proprietà generali dei corpi nei tre stati fisici - Proprietà della materia - Massa, peso, struttura, elementi costitutivi.

Leggi della dilatazione lineare e volumetrica.

Principi fondamentali della idrostatica, aerostatica, acustica.

Cenni sulle relative applicazioni industriali.

Calore - Temperatura - Modi di trasmissione del calore - Produzione e trasformazione del calore - Termometro e scale termometriche - Misura del calore. Calore specifico - Leggi dei cambiamenti di stato fisico.

Nozioni fondamentali di Termodinamica - Conservazione della energia - Legge dell'equivalenza - Leggi della Termodinamica - Della luce e sua propagazione - Riflessione - Rifrazione - Interferenza.

3. *Chimica generale*:

Sostanze, miscugli e composti - Leghe - Proprietà fondamentali chimiche dei vari aggruppamenti di elementi semplici.

Proprietà degli acidi, sali, ossidi, ecc. e principali reazioni per la loro produzione. Chimica del carbonio.

Idrocarburi - Carboni - Lubrificanti.

Spiegazione chimica dei fenomeni di corrosione e alterazione dei corpi - Proprietà chimiche delle principali materie prime industriali - Applicazioni.

4. *Meccanica generale*:

Forze - Momenti - Coppie Equilibrio - Composizione e scomposizione - Centro di gravità di figure e solidi - Macchine semplici.

Moto dei corpi - Moto uniforme e vario - Leggi relative Composizione di movimenti - Moto relativo - Moto oscillatorio; Pendolo - Moto circolare Leggi della dinamica - Relazione fra forza e accelerazione - Impulso di una forza e quantità di moto - Lavoro ed energia - Misura - Energia cinetica e potenziale - Azione e reazione - Inerzia - Nozioni sull'urto dei corpi elastici e anelastici - Momento di inerzia.

Resistenza dei materiali - Deformazioni elastiche e permanenti - Sollecitazioni semplici - Leggi relative - Esempi semplici di calcolo - Sollecitazioni composte - Calcolo elementare applicabile ai più comuni organi di macchine - Resistenze passive e leggi relative - Attrito - Resistenza del mezzo.

5. *Elettrologia generale*:

Spiegazione fisica dello stato elettrico - Varie forme di elettrizzazione - Potenziale elettrico - Campo elettrico - Azioni fra corpi elettrizzati.

Corrente elettrica - Resistenza - Legge Ohm e di Joule - Effetti meccanici, calorifici, chimici e fisiologici della corrente elettrica - Pile elettriche - Circuiti elettrici - Leggi generali - Materiali conduttori e isolanti.

Materiali magnetici - Calamite artificiali - Campo magnetico e sua rappresentazione - Azioni magnetiche a distanza Circuito magnetico.

Relazioni fra correnti elettriche e campi magnetici - Leggi dell'elettromagnetismo - Applicazioni industriali.

Cenni sulle proprietà e applicazioni delle correnti alternate e sui principi di funzionamento delle macchine elettriche.

Unità elettriche Sistemi di misura c.g.s. - Sistemi Giorgi.

6. *Elementi generali di tecnologia*:

Proprietà tecnologiche dei metalli, legnami, tessili ed altre materie prime comunemente usate nell'industria.

Estrazione e produzione delle materie prime più comuni dell'industria.

Lavorabilità a mano e a macchina, a freddo e a caldo dei metalli - Attrezzi più comuni - Cenni sui tipi di macchine utensili.

Lavorabilità dei legnami - Cenni sulle proprietà delle varie essenze - Esempi di impiego - Cenno sugli attrezzi più comuni e sulle macchine utensili.

Materiali protettivi e anticorrosivi usati per i metalli - Materiali protettivi per legnami - Cenni sulla costituzione di vernici - Cenni sulle vernici isolanti per elettrotecnica.

Struttura, costruzione e caratteristiche dei più comuni materiali tessili usati nell'industria - Cenni sulle materie prime - Esempi di impiego.

7. *Principi della organizzazione del lavoro*:

Criteri generali di organizzazione di un'azienda o di una lavorazione - Preparazione dei piani di lavoro - Compiti dello ufficio tecnico - Rilievo e studio dei tempi di lavorazione Cronometraggio - Elementi di un ordinativo di lavoro - Organizzazione dell'esecuzione - Economia dei tempi - Successione razionale delle operazioni - Impiego dei mezzi ed attrezzature ausiliarie.

Criteri di unificazione - Vantaggi della normalizzazione Intercambiabilità dei pezzi nell'industria meccanica Tolleranze di lavorazione - Tabelle di unificazione - Cenni sulle tabelle UNI e ISA.

Cenni sui sistemi di rimunerazione ad incentivo.

Cenni sulla selezione ed orientamento professionale.

8. *Lettura dei disegni*:

Rappresentazione di organi di macchine - Norme per i disegni di costruzione - Norme per l'applicazione delle quote - Segni convenzionali di lavorazione e di grado di precisione - Esecuzione alla lavagna di uno schizzo quotato.

9. *Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*:

Regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 e col relativo regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, con le successive aggiunte e modificazioni (legge di conversione con modifiche del primo decreto 26 dicembre 1936, n. 2159; regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276; regio decreto 5 novembre 1937, n. 2012; regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 503; legge 1° giugno 1939, n. 1012).

10. *Igiene del lavoro*:

Regio decreto n. 998 del 13 luglio 1913 contenente disposizioni per assicurare il buon governo igienico nei cantieri delle opere pubbliche.

CULTURA SPECIALIZZATA

1. *Meccanica applicata alle macchine*:

Organi principali delle macchine - Alberi - Cuscinetti Supporti - Giunti - Pulegge - Slitte - Glifi - Chiavette - Molle.

Arpionismi - Rotismi e loro calcolo - Ingranaggi, cenni sulle caratteristiche dei vari profili di denti - Tipi di ingranaggi - Cenni sulla costruzione.

Eccentrici - Meccanismo di biella e manovella - Applicazioni, volani, loro funzione - Cenni sul calcolo - Freni.

Sistemi di trasmissione - Cinghie, corde, catene - Rapporto di trasmissione.

Trasmissione a rapporto variabile del numero di giri - Particolari costruttivi - Ruote di frizione - Cenni sulle trasmissioni idrauliche e sui giunti idraulici.

Taglia semplice e differenziale - Argano -Verricello - Cabestan - Organi di collegamento - Viti - Bulloni e dadi - Chiodi - Spine - Tipi e disposizioni di chiodature - Esempi e applicazione alle caldaie - Attrito e resistenze passive Cenni dell'attrito diretto e indiretto - Funzione del lubrificante - Tipi di lubrificanti - Cenni sui sistemi di lubrificazione.

2. *Tecnologia dei metalli e del legno*:

Principali proprietà caratteristiche dei metalli - Materie prime minerali per la fabbricazione di metalli - Cenni sui procedimenti di fabbricazione dei metalli più comuni.

Prodotti commerciali - Semilavorati - Nomenclatura di uso comune.

Laminazione e trafilatura - Foggiatura a freddo e a caldo dei metalli - Produzione di pezzi per fusione, fucinatura, stampaggio, estrusione.

Lavorazione alle macchine utensili.

Utensili ed attrezzature per la lavorazione meccanica dei metalli - Esempi e descrizione, caratteristiche costruttive.

Procedimenti di lavorazione a caldo.

Attrezzi, strumenti e macchine relative.

Processi di saldatura - Saldatura ossiacetilenica ed elettrica - Preparazione dei pezzi attrezzature e macchine - Esecuzione e prove - Brasatura - Composizione e proprietà delle leghe più comuni.

Acciai speciali - Impiego e trattamento.

Trattamenti delle leghe metalliche.

Ricottura - Normalizzazione - Tempra - Rinvenimento degli acciai.

Nozioni sulla cementazione e nitrurazione degli acciai - Descrizione degli impianti.

Macchine utensili per i metalli. Lavorazione meccanica con asportazione di truciolo - Lavorazioni alla pressa - Descrizione delle macchine utensili più comuni e caratteristiche degli utensili - Automatismo - Regolazione delle macchine.

La fusione dei metalli - Fusione per gravità - Fusione sotto pressione - Sabbie e terre per forme e anime - Loro preparazione - Formatura, modelli, sagome - Forni di fusione, vari tipi.

Nozioni sulle prove tecnologiche sui materiali - Macchine di prova - Misura della durezza - Prove d'urto, di fatica, ecc.

I legnami: Classificazione - Caratteri tecnologici, impiego Difetti - Conservazione - Stagionatura - Essicamento artificiale - Procedimenti e mezzi per le lavorazioni a mano Attrezzi e loro caratteristiche - Macchine utensili per i legnami - Principi di funzionamento - Utensili - Verifiche - Legnami compensati - Legnami artificiali - Curvatura dei legnami.

Unione e collegamento. Incastri e loro impiego Chiodi e viti - Incollature - Tipi di colle - Preparazione ed uso - Prove meccaniche sui legnami - Esempi di lavorazione - Centine - Longheroni - Elementi portanti - Strutture di uniforme resistenza.

3. *Macchine*:

Termodinamica dei gas perfetti - Leggi fondamentali - Relazioni fra pressioni, volumi e temperature - Trasformazioni e loro rappresentazione nel diagramma - Pressioni - Volumi - Lavoro.

Termodinamica dei vapori - Diagramma di Mollier e suo impiego.

Cicli termici: di Carnot, di Rankine, Beau de Rochas e Diesel - Calcolo del rendimento.

Produzione del calore - Combustibili e loro caratteristiche industriali - Calorimetri - Cenni sugli apparecchi e sistemi di controllo della combustione.

Generatori di vapore, con particolare riguardo ai generatori per locomotive - Focolare, caldaia e apparecchio di ti-

raggio - Apparecchi di sicurezza, di controllo e di alimentazione - Preriscaldatori di aria - Economizzatori e surriscaldatori - Accumulatori di vapore - Rendimento di un generatore - Caldaie elettriche - Regolamento per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore.

Motrici a vapore, a stantuffo, a espansione semplice e multipla. Diagrammi delle pressioni. Indicatori e calcolo della potenza indicata. Potenza effettiva e sua misura. Consumi di vapore e di combustibile. La distribuzione del vapore: Sistemi a cassetto e a valvole e diagrammi relativi - Mezzi per ridurre le condensazioni di vapore - Regolazione della potenza. Condensatori: loro scopo e tipi principali. Meccanismi ausiliari.

Cenni descrittivi sulle turbine a vapore - Funzionamento ad azione e a reazione - Turbine miste - Applicazioni - Rendimento e regolazione della potenza.

Il motore a scoppio a quattro e due tempi - Funzionamento e applicazioni - Ciclo Beau de Rochas e suo rendimento - Diagramma delle pressioni - Potenza e sua espressione analitica - Potenza effettiva e sua misura.

Tipi principali di motori a più cilindri.

La distribuzione nei motori a cilindri in linea e stellari: Diagramma della distribuzione - Valvole: calcolo del diametro e dell'alzata.

Carburatori: principii di funzionamento - Descrizione dei tipi più comuni - L'accensione nei motori a uno o più cilindri con magnete o con spinterogeno - Candele - Ordine di accensione - Anticipi all'accensione - Messa in fase - Cenni sullo impiego elettrico di un autoveicolo. L'impiego dei compressori: Calcolo della potenza assorbita.

Il motore Diesel a quattro e due tempi funzionamento e applicazioni - Ciclo Diesel e suo rendimento - Diagramma delle pressioni: potenza indicata ed effettiva.

L'iniezione pneumatica e meccanica del combustibile - Pompe - Polverizzatori, iniettori - Messa in fase.

Raffreddamento ad acqua e ad aria nei motori endotermici - Pompe, radiatori, ventilatori - Bilancio termico.

Avviamento e regolazione dei motori a scoppio Diesel.

Lubrificazione e sistemi di lubrificazione.

Il lavaggio nei motori a due tempi. Pompe di lavaggio.

Cenni sulla trasmissione del movimento del motore alle ruote di un autoveicolo.

PROVE DI ESAME

a) Componimento sul tema avente relazione con argomenti del programma;

b) Problema di applicazione del calcolo su argomenti del programma;

c) Saggio di disegno consistente nella rappresentazione dal vero, con indicazione di tutti gli elementi costruttivi, di un pezzo o organo meccanico;

d) Prova pratica con esecuzione di un aggiustaggio al banco;

e) Prova orale su argomenti del programma.

Programma di esame per i periti elettricisti e radiotecnici

CULTURA GENERALE PROFESSIONALE

(v. programma precedente)

CULTURA SPECIALIZZATA

1. *Elettrotecnica applicata*:

Calcoli sui circuiti elettrici in serie e in derivazione - Leggi di Kirkoff - Calcolo delle resistenze dei conduttori e delle resistenze di isolamento - Metodi di misura delle resistenze - Influenza della temperatura sul valore della resistenza elettrica - Misure di tensione e di corrente - Campioni - Pile industriali - Resistenza elettrica di liquidi e soluzioni.

Legge di Joule - Calcolo del riscaldamento dei conduttori - Applicazione al riscaldamento industriale.

Potenza elettrica - Unità di misura e calcolo - Equivalenza col lavoro meccanico e col calore.

Leggi del magnetismo - Costruzione di una calamita artificiale - Metodi di magnetizzazione - Corpi ferromagnetici e diamagnetici - Rappresentazione del campo magnetico di una corrente - Calcolo del campo in un punto - Intensità - Induzione magnetica - Isteresi.

Leggi dell'elettromagnetismo - Elettrocalamite.

Circuiti magnetici e calcolo - Forza magnetomotrice e riluttanza.

Leggi dell'induzione - Legge di Lenz - Produzione di forze elettromotrici - Induzione mutua - Corrente continua e corrente variabile - Correnti alternate sinusoidali - Resistenza induttiva - Impedenza - Spostamento di fase fra corrente tensione - Calcoli elementari - Rappresentazioni vettoriali.

Circuiti a corrente alternata monofase - Circuiti con resistenza, induttanza e capacità.

Circuiti polifasi - Caratteristiche e applicazioni.

Potenza in un circuito a corrente alternata monofase e polifase.

Fattore di potenza e metodi di correzione e variazione.

Cenni sui circuiti oscillanti - Risonanza - Attenuazione - Smorzamento - Applicazioni alla telegrafia e telefonia.

Emissione elettronica - Tubi elettronici e loro caratteristiche.

Onde elettromagnetiche Propagazione.

Circuiti oscillanti semplici - Accoppiamenti - Ricezione delle onde elettromagnetiche di varia frequenza. Cenni sulle stazioni trasmittenti - Varie forme di modulazione. Cenni sulla emissione fotoelettrica.

Cenni sui materiali speciali usati in radiotecnica.

Effetti elettrochimici della corrente - Applicazioni all'elettrodeposizione dei metalli - Cenni sui metodi di nichelatura, ramatura, cromatura e ossidazione elettrochimica.

Accumulatori elettrici - Costituzione e tipi - Capacità - Rendimento - Batteria di accumulatori - Accoppiamenti - Calcoli elementari - Applicazioni.

2. *Macchine generatrici e motori a c.c.*:

Dinamo con eccitazione indipendente, in derivazione in serie e composto - F.e.m. e caratteristiche - Potenza, riscaldamento, perdita, rendimento - Accoppiamento delle dinamo - Motori ad eccitazione in serie e in derivazione - Avviamento e reostati - Coppia motrice - Forza contro elettromotrice - Regolazione della velocità - Potenza, riscaldamento, perdite e rendimento.

3. *Macchine generatrici e motori a c.a.*:

Alternatori monofasi e trifasi - Elementi caratteristici - Parallelo degli alternatori - Motori sincroni; funzionamento ad eccitazione e a carico costante - Avviamento - Motori asincroni trifasi: sostituzione, funzionamento, regolazione della velocità - Motori asincroni monofasi - Motori a collettore.

4. *Trasformatori e convertitori*:

Elementi caratteristici Funzionamento dei trasformatori monofasi e trifasi - Parallelo - Autotrasformatori - Trasformatori a corrente costante Conversione della corrente alternata in continua: convertitori rotanti e raddrizzatori statici - Regolazione della tensione continua - Mutatori a vapore di mercurio.

5. *Costruzione di macchine elettriche*:

Parti meccaniche del rotare: albero, supposti, cuscinetti e relativa lubrificazione, lanterna. Organi di trasmissione del moto.

Parti magnetiche: lamiere, equilibratura dei rotori.

Collettore, spazzole e porta spazzole.

Parti magnetiche dell'induttore.

Tipi di avvolgimenti per macchine a c.c. ed a c.a.: costruzione ed isolamento delle zone.

Trasformatori di vario tipo - Disposizione degli avvolgimenti concentrici ed a bobine alternate. Isolamento degli avvolgimenti.

Sforzi meccanici nei trasformatori: ancoraggi.

Raffreddamento delle macchine elettriche rotanti e dei trasformatori. Olii isolanti e loro rigenerazione: prove relative.

Prove fondamentali di collaudo e prove delle macchine elettriche. Norme dell'A.E.I. (C.E.I.), con speciale riguardo ai motori di trazione.

6. *Impianti elettrici*:

Linee elettriche - Linee aeree e in cavo - Palificazioni - Calcolo delle cadute di tensione - Isolamento delle linee - Tensioni e frequenze normali - Calcolo della sezione dei conduttori - Apparecchiature elettriche degli impianti - Interruttori, vari tipi in aria e in olio - Apparecchiature di protezione, valvole fusibili, interruttori automatici - Scaricatori - Strumenti di misura - Descrizione dei vari tipi - Portata degli strumenti, inserzione - Apparecchi di regolazione, reostati, induttanze e capacità variabili.

Illuminazione elettrica - Sistemi vari - Tipi vari di lampade e apparecchi illuminanti - Illuminazione a fluorescenza.

Centrali elettriche di produzione - Stazioni di trasformazione e di smistamento - Cabine di trasformazione e di distribuzione - Cenni sulla costituzione e apparecchiatura - Schemi di impianto.

Descrizione di un impianto semplice di illuminazione.

Descrizione di un impianto semplice di forza motrice.

Cenni sulle applicazioni elettriche all'automobilismo.

Cenni sui sistemi di trazione elettrica stradale, tramviaria ferroviaria.

Linee di contatto - Alimentatori.

Lettura di schemi di impianti elettrici - Simboli e segni grafici prescritti nelle norme del Comitato elettrotecnico italiano.

7. *Tecnologia dei materiali usati in elettrotecnica*:

Materiali ferromagnetici - Proprietà e fabbricazione.

Il rame, lo stagno - Leghe resistenti.

Materiali isolanti - Porcellane, vetro, mica, amianto, gomma, ecc.

Materie plastiche - Esempi d'impiego.

Attrezzi e macchine più comuni nelle lavorazioni di materiale elettrico.

8. *Norme del Comitato elettrotecnico italiano sugli impianti elettrici e sulle macchine elettriche*:

Norme di sicurezza per gli infortuni elettrici - Soccorsi di urgenza.

PROVE DI ESAME

a) Componimento su tema avente relazione con argomenti del programma;

b) Problema di applicazione del calcolo su argomenti del programma;

c) Prova grafica:

saggio di disegno consistente nella rappresentazione dal vero di un pezzo od organo meccanico;

compilazione di uno schema di circuiti di un impianto elettrico;

d) Prova pratica con esecuzione di un aggiustaggio al banco di un pezzo elettromeccanico;

e) Prova orale su argomenti del programma.

ALLEGATO *B*

Su carta bollata da L. 200

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi).
ROMA

Il sottoscritto (1) . . . .
nato il (2) . . . . a . . . .
(Prov. . . . .) residente a .
presa conoscenza dell'avviso-programma in data 10 maggio 1961 per il concorso a settantacinque posti di capo tecnico in prova, domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (3).

Aggiunge che intende sostenere le prove obbligatorie (scritte, grafica, pratica e orale) nel programma di . . . . . . (4).

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del diploma di . . .
conseguito presso l'Istituto (5) . . . . in data . . . .,

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato; rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.).

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra Amministrazione pubblica (6).

Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive (7).

(8) . . . .
Indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale)

---

(1) Scrivere a macchina o a stampatello.

(2) Per godere dell'eventuale elevamento del limite di età di anni 30 indicare i titoli posseduti (vedasi punto 3 dell'avviso-programma).

(3) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere, nella domanda, la relativa richiesta indicando su quali lingue (francese, inglese, tedesco) intenda essere esaminato.

(4) L'interessato è tenuto ad indicare in quali dei due programmi previsti dall'allegato *A* del presente bando intenda sostenere tutte le prove obbligatorie di esami, e ciò a prescindere dalla specializzazione del titolo di studio posseduto.

(5) Indicare il nome dell'Istituto precisando se questo è statale, parificato o legalmente riconosciuto.

(6) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative.

(7) I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che intendano sostenere le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca, dovranno espressamente indicarlo nella domanda.

(3990)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1957;

Visto che la condotta ostetrica del comune di Sanza è rimasta vacante perchè la vincitrice Cerrone Wilma è stata assegnata alla condotta di Padula;

Considerato che la predetta sede va assegnata tenendo presenti i criteri di cui all'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

A parziale modifica dei decreti n. 90927 e n. 79650 del 17 novembre 1960 e del 17 gennaio 1961;

Decreta:

L'ostetrica Marano Vincenza è assegnata alla condotta ostetrica del comune di Sanza in sostituzione dell'ostetrica Cerrone Wilma.

Salerno, addì 17 luglio 1961

Il medico provinciale: GAGLIO

(4747)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.